

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Liquidazione spese di giudizio nella Sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 6096/2021 del 22 luglio 2021. Importo pari ad € 3.827,20.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso:

che con decreto n. 18 dell'11.02.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Liquidazione spese di giudizio nella Sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 6096/2021 del 22 luglio 2021. Importo pari ad € 3.827,20";

che nella causa di secondo grado iscritta al R.G. n. 216/2015 del 25/03/2021 avente ad oggetto: Contratto di appalto per i lavori di costruzione di un cavalcavia ferroviario e della relativa variante stradale sulla S.P. Cancelleria, si costituivano la Ediltecnica c/Città Metropolitana di Roma Capitale;

che a seguito di Decreto Ingiuntivo R.G 15975/09 del Tribunale di Roma, Ediltecnica S.r.l. ingiungeva alla Città Metropolitana di Roma Capitale il pagamento della somma di € 88.830,53, oltre interessi e spese di procedure, richiesta a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto per i lavori del cavalcavia ferroviario e della relativa variante stradale sulla S.P. Cancelleria;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale proponeva opposizione avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo, chiedendo che fosse dichiarato che essa nulla doveva alla società opposta e per l'effetto che il Decreto Ingiuntivo fosse dichiarato nullo e di nessun effetto e che fosse revocato;

che si costituiva in giudizio la Ediltecnica S.r.l., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica dell'atto di citazione avvenuta oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.;

che l'opposta chiedeva quindi la conferma integrale del Decreto opposto e, in via riconvenzionale chiedeva la ulteriore somma di € 18.000,00;

che il Tribunale di Roma con Sentenza n. 20334/14 depositata il 15/10/2014, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nei confronti della Ediltecnica S.r.l., dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Ediltecnica S.r.l. e compensava le spese processuali;

che il Tribunale riteneva la notifica dell'opposizione tardiva, in quanto la rinnovazione della prima notifica, non era andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, non era avvenuta in un tempo ragionevole, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 650 c.p.c.;

Considerato:

che avverso la citata Sentenza ha proposto appello la Città metropolitana di Roma Capitale, deducendo l'erroneità della Sentenza come segue: per aver rilevato d'ufficio in Sentenza la questione relativa alla ragionevolezza del termine, così impendendo ad essa odierna appellante di dimostrare documentalmente come si fosse invece tempestivamente attivata, una volta conosciuto l'esito negativo della prima notifica, e chiedendo pertanto ammettersi in questa sede i documenti attestanti tale evenienza, non prodotti nel primo grado in quanto la questione non era stata sollevata; in ogni caso, per aver ritenuto non ragionevole il tempo impiegato per il rinnovo della notifica, senza considerare che esso fosse perfettamente compatibile con i tempi necessari ad un soggetto pubblico per l'esplicazione delle attività connesse;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha chiesto quindi ritenersi ammissibile l'opposizione e, ritenuti fondati i motivi di merito dedotti a sostegno, revocare il decreto opposto;

che la parte appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto;

che con Sentenza R.G. n. 6096/2021 del 22/07/2021 la Corte d'Appello di Roma – Prima Sezione Civile – ha dichiarato infondato l'appello rilevando quanto segue sui motivi di appello:

- *“non sussiste l'asserita violazione dell'art. 101 c.p.c. in quanto la questione rilevata dal giudice, sulla ragionevolezza del termine entro cui è stata rinnovata la notificazione, costituisce una mera attività di interpretazione delle norme sulla notificazione dell'atto di opposizione tardiva, che costituisce evidentemente il preliminare accertamento sulla ammissibilità della domanda, e non una questione nuova rilevata d'ufficio, mentre costituiva onere della parte che ha prodotto la notifica tardiva - che reputa effettuata ritualmente e quindi entro un termine ragionevole - dedurre e provare i presupposti (e quindi anche la ragionevolezza del termine, alla luce della documentabile attività notificatoria espletata) della rituale notifica;*
- *tardiva appare quindi la produzione documentale effettuata in questa sede di appello con la quale la parte deduce di poter provare di essersi attivata tempestivamente, dal momento in cui ha ricevuto l'esito della notifica negativa. Si applica infatti nella specie la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26522 del 09/11/2017).*
- *Sul secondo motivi di appello, sulla erroneità della Sentenza per aver ritenuto il tempo trascorso "irragionevole" (42 gg), si rileva che il principio generale statuito anche dalla S.C. in materia è che la ripresa dell'attività notificatoria debba avvenire entro un termine ragionevolmente contenuto tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie per provvedere alla rinnovazione (Cass. s.u. 17352/2009; Cass. s.u. 15594/2016; Cass. s.u. 15295/2014). Nel caso di specie, trattandosi di informazione facilmente acquisibile sul nuovo domicilio del difensore non appare il termine di 42 giorni intercorso (emergente dalla documentazione acquisita agli atti del primo grado) giustificabile, tenuto anche conto che la più recente Sent. Cass. 4/11/2019, n. 28269 (in motivazione) ha precisato che per "termine ragionevole" debba intendersi un termine comunque non superiore alla metà di quello stabilito per la decadenza dalla notifica, che nel caso in esame non risulta rispettato.”*

L' appello pertanto è stato respinto e la Corte d'Appello definitivamente ha statuito quanto segue:

- *“rigetta l'appello proposto da Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 20334/2014;*
- *condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, fissate in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;*
- *dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 3, c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 30.5.2002.”*

che alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno e necessario procedere alla liquidazione delle spese di lite in esecuzione della Sentenza nr. 6096/2021 emessa dalla Corte di Appello di Roma - prima sezione Civile - onde evitare ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

che con nota mail del 27/09/2021 si richiedeva all'Avvocato difensore della Società Ediltecnica, Avv. F. D. P. un preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 3.827,20;

che l'Avvocato con nota protocollo nr. 159693 del 27.10.2021 ha trasmesso al Dipartimento II " Mobilità e Viabilità" - Servizio 3 Viabilità zona Sud - i dati necessari per la liquidazione delle spese in argomento alla società Ediltecnica e trasmetteva il conteggio dettagliato delle spese di lite sostenute corredato della dichiarazione del Legale Rappresentante della Società Ediltecnica Srl, Sig. M. L. ove si attesta che:

*"le spese legali sono sostenute dalla Società Ediltecnica, che in qualità di soggetto passivo di IVA nella vertenza riguardante la propria attività d'impresa, sulle quali esercita la detrazione dell'imposta ex articolo 19 del D.P.R. 633/72."*

Dettaglio prenotula:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Onorari   | € 3.200,00        |
| Spese Generali ex art. 13 ( 15% su onorari )        | € 480,00          |
| Cassa Avvocati                                      | € 147,20          |
| <b>Totale Imponibile</b>                            | <b>€ 3.827,20</b> |
| Iva 22% su imponibile                               | € 841,98          |
| <b>Totale documento</b>                             | <b>€ 4.669,18</b> |
| a dedurre ritenuta d'acconto 20% (onorari e spese ) | € 736,00          |
| <b>netto da pagare</b>                              | <b>€ 3.993,18</b> |

Ritenuto pertanto opportuno e necessario dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, in quanto derivante da provvedimento giudiziale esecutivo sopraindicato, per l'importo pari ad € 3.827,20;

Considerato altresì che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3946 del 19.11.2021 il Servizio 3 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità ha autorizzato la prenotazione di spesa per adempiere all' obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di € 3.827,20 (tremilaottocentoventisette/20), in esecuzione della Sentenza nr. 6096/2021 del 22 luglio 2021 della

Corte di Appello di Roma nel Giudizio tra Ediltecnica c/Città metropolitana di Roma prevedendo la redazione di una Deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dopo l'approvazione della stessa l'adozione della Determinazione Dirigenziale di assunzione di impegno di spesa definitivo;

Visto:

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. "Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio";

che il debito derivante da Sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, secondo il seguente impegno 4298/0/2021 per l'importo di € 3.827,20;

Viste:

la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 07.02.2022;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 3 "Viabilità zona sud" del Dipartimento II "Mobilità e viabilità" Ing. Paolo Emmi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

## **DELIBERA**

1. di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo pari € 3.827,20 rientrante nella lettera a), comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, sulla base di quanto statuito nella Sentenza nr. 6096/2021 pubblicata 22/07/2021 per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.827,20 ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 Miss 1 Prog 11 Tit 1 Macr 10 CDR e CDC CEN0401 anno 2021, impegno n. 4298/0/2021 per € 3.827,20 (tremilaottocentoventisette/20);
3. di disporre che l'Ufficio "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.